

PROVVEDIMENTO N. 2 DEL 13 GENNAIO 2022

Oggetto: misure urgenti atte a ridurre le possibilità di contagio da SARS – CoV 2 del personale del Comitato CRI di Viterbo.

IL PRESIDENTE

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 2012 nr. 178 e successive modificazioni ed integrazione, recante “Riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 delle Legge 4 novembre 2010 n. 183;

CONSIDERATO che l’Associazione “Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo – Organizzazione di Volontariato” per quanto premesso articolazione territoriale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, costituita ex lege:

- ❖ ha adottato proprio Atto Costitutivo con atto a Ministero Notaio il 22/09/2014 n. 151 di rep. e n. 129 di racc., registrato in Roma 1 al n. 23569/2019 serie 1T;
- ❖ è disciplinata dal vigente Statuto con atto a Ministero Notaio il 28/10/2019 con nr. 4248 di rep. e n. 2588 di racc., depositato in Viterbo al n. 10877/2019 serie 1T;
- ❖ è persona giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 14 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e dell’art. 1 bis, comma 1 del DLgs 28 settembre 2012 n. 178, con determinazione dirigenziale della Regione Lazio G02145 del 3 marzo 2015;
- ❖ è Ente del terzo settore iscritta nei registri delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi dell’art. 99 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- ❖ che l’Ufficio Elettorale del Comitato Regionale CRI del Lazio, con atto prot. n. 27/U del 21/02/2020 ha convalidato le elezioni dei Presidenti e Consiglieri dei Comitati CRI della Regione Lazio e ha proclamato eletti gli stessi nelle rispettive cariche;
- ❖ che il Presidente ed il Consiglio Direttivo si è formalmente insediato nella seduta del 25/02/2020 previo accertamento di assenza di cause di incompatibilità in capo ai singoli eletti;

TENUTO CONTO che attualmente vi è una recrudescenza pandemica che sta interessando da più parti anche il personale del Comitato;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante l’approvazione del “Testo unico in Materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro” e, nello specifico



- l'articolo 18 comma 1 lettere g) e bb);
- l'articolo 20;
- l'articolo 42;
- l'articolo 267;

VISTO l'articolo 2087 del codice civile;

VISTO il Decreto interministeriale del 13 aprile 2011 (Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159), di approvazione delle “Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile del 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il Decreto d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, prevista dall'articolo 5 del Decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 25 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2014, n.25), di “Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012”;

VISTO il Regolamento sulla tutela della Salute e Sicurezza dei Volontari della Croce Rossa Italiana adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale della CRI in data 16 luglio 2017 e ss.mm.ii.;

VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi predisposto e validato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e adottato dal Presidente del Comitato;

DISPONE

per quanto esposto nella premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente decisione, dalla data odierna fino al 31 gennaio 2022

1. Che vengano sospese tutte le attività svolte all'intero nelle Sedi del Comitato CRI di Viterbo e delle Unità territoriali afferenti che comportano aggregazione, ivi compresa la formazione e aggiornamento del personale dipendente e volontario;



2. Che eventuali attività formative esterne vengano espletate nel rispetto delle disposizioni di precauzione e prevenzione pubblicate sul sito web del Ministero della Salute. Ove tali modalità e le precauzioni previste dalle vigenti direttive non siano assicurate le attività saranno, anche preventivamente, sospese;
3. Che venga sospesa l'attività di accoglienza indigenti all'interno della sede e che la distribuzione viveri avvenga esclusivamente all'esterno;
4. Che venga chiuso l'accesso al pubblico nelle zone operative della Sede CRI di Viterbo e delle Unità Territoriali CRI;
 - a. Presso la sede di Viterbo il personale in servizio al centralino vorrà prestare la massima attenzione all'accesso di estranei (ad eccezione dei prestatori d'opera, corrieri e spedizioni) informando del divieto di accesso alle restanti persone;
5. Di limitare la presenza, presso le Sedi CRI, al solo personale impegnato esclusivamente per lo svolgimento dei servizi;
6. Che i Servizi e le attività amministrative si svolgano prevalentemente, ove possibile, in modalità a distanza;
7. Di richiamare integralmente quanto contenuto nelle *“Linee Guida e Disposizioni Operative per la prevenzione e la riduzione delle possibilità di diffusione del Covid-19 per le Sedi ed il Personale del Comitato CRI di Viterbo”*;
8. Le disposizioni del presente provvedimento sono impartite con i poteri gerarchici di cui all'art. 17.1 lettere a) e f) dello Statuto e si applicano immediatamente e salvo revoca o proroga sino al 3 aprile 2020;
9. Il presente Provvedimento è immediatamente esecutivo per gli adempimenti di competenza, lo stesso verrà inserito nel libro dei provvedimenti del Presidente a norma dell'art. 33 dello Statuto;

Il Presidente
(Marco Sbocchia)